



DSU TOSCANA
AAL/Servizio Approvvigionamenti e Contratti
FBA

Spett.le

PEC: -----

OGGETTO: LETTERA D'ORDINE CONTRATTO RELATIVA ALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 50, CO. 1, LETT. B) DEL D.LGS. 31.3.2023, N. 36 PER LA "FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDI PER CUCINE DELLA RESIDENZA UNIVERSITARIA EX ATER DI FIRENZE".

CIG - B35AD18406

Considerato che con Determinazione dirigenziale n. --- del --/--/2024 codesto Operatore Economico -----, è risultato affidatario della fornitura in oggetto e atteso che al momento non vi sono elementi ostativi alla stipula della presente Lettera Ordine/Contratto e che in caso di successivo accertamento del venire meno del possesso dei requisiti prescritti il contratto verrà risolto con semplice comunicazione PEC all'Operatore economico nel rispetto dell'art. 122 del D.Lgs. 36/2023 (in tal caso si darà luogo al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta e l'Azienda provvederà all'applicazione di una penale pari al 10 per cento del valore del contratto).

L'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario, con sede in Firenze, Viale Gramsci n.36, C.F. 94164020482 e P. I.V.A. n. 05913670484 affida a codesta aggiudicataria la "Fornitura e posa in opera di arredi per cucine della Residenza Universitaria Ex Ater di Firenze" cui trattasi alle condizioni risultanti dagli atti della procedura e in conformità al preventivo del 29/04/2024 presentato e confermato sulla Piattaforma START su cui si è tenuta la predetta procedura.

1. Condizioni

La Fornitura con posa in opera di cui trattasi deve essere effettuata alle condizioni di cui al Vs. preventivo approvato dal RUP Dr.ssa Rosanna Lagioia, Coordinatrice del Servizio Manutenzione e Patrimonio dell'Azienda con nota prot. ----- del ----- conservata in atti e in base alle condizioni di seguito meglio descritte ed avviene ad esclusivo rischio del contraente ed è comprensivo di tutte le spese ed oneri ad esso connesso, nessuno escluso.

2. Corrispettivo contrattuale, durata e termini di consegna

Il corrispettivo massimo contrattuale è fissato in € -----,00 (euro -----/00) oltre I.V.A. 22%.

Verranno pagate esclusivamente le prestazioni effettivamente richieste e ritualmente eseguite ed i beni forniti.

La consegna della fornitura presso la Residenza Universitaria "Ex Ater" compreso lo smaltimento di ogni residuo di trasporto e lavorazione, dovrà essere conclusa entro 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi comprensivi del montaggio, decorrenti dalla data del verbale di consegna della fornitura redatto a cura della Direzione dell'Esecuzione in

**AZIENDA REGIONALE PER IL
DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO**

sede legale
Viale A. Gramsci, 36 – 50132 Firenze
www.dsu.toscana.it
info@dsu.toscana.it
C.F. 94164020482 – P.I. 05913670484





DSU TOSCANA
AAL/Servizio Approvvigionamenti e Contratti
FBA

contraddittorio con l'appaltatore.

Al momento dell'aggiudicazione e prima della sottoscrizione del Verbale di Consegna della fornitura verrà concordato tra il RUP e l'Appaltatore il cronoprogramma della consegna.

La Ditta aggiudicataria si impegna a comunicare all'Azienda, prima dell'avvio delle consegne, il nominativo di uno o più referenti organizzativi, aventi esperienza di forniture di analogo tipo.

La Ditta aggiudicataria, tramite il referente organizzativo, assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione dell'appalto. Il RUP, anche su idonea segnalazione del Direttore dell'esecuzione del contratto, ha il diritto di esigere e ottenere il cambiamento del responsabile tecnico e/o del personale dell'Appaltatore per comprovate ragioni di disciplina, incapacità o grave negligenza. La Ditta aggiudicataria è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nell'esecuzione della fornitura.

In caso di ritardi nelle consegne verranno applicate le penali di cui al successivo art. 11.

La consegna dovrà essere effettuata presso la Residenza Universitaria "Ex Ater" - Viale Morgagni, 51 - Firenze.

La Ditta garantisce inoltre la produzione di ogni pezzo inizialmente fornito, o successivamente richiesto come integrazione, per un periodo di 5 (cinque) anni dalla data di completamento della presente fornitura con le medesime caratteristiche indicate nel preventivo prodotto e allegato alla relazione del RUP prot. ----- del -----.

3. Variazioni

In relazione alle modifiche di contratto/lettera ordine durante il periodo di efficacia si applica la disciplina di cui all'art. 120 del D.Lgs. 36/2023. Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dalla Società, se non è disposta e preventivamente approvata dall'Azienda nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dall'art. 120 del D.Lgs. 36/2023. Le modifiche non preventivamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi e, ove l'Azienda lo giudichi opportuno, comportano la messa in ripristino a carico della Società della situazione preesistente.

Con la sottoscrizione della presente Lettera d'ordine/contratto qualora in corso di esecuzione, si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del corrispettivo contrattuale, la Società è obbligata all'esecuzione delle stesse alle medesime condizioni previste dal presente contratto ai sensi dell'art. 120, comma 9 del medesimo decreto legislativo, infatti le quantità specificate potranno subire variazioni, tanto in aumento quanto in diminuzione, entro il quinto dell'importo contrattuale, secondo quanto previsto dall'art. 120, comma 9 del D.lgs. 36/2023.

In nessun caso la Committente procederà al pagamento di prestazioni non previste dal contratto di appalto e non autorizzate da un ordine a firma della Direzione dell'esecuzione.

4. Revisione prezzi

I prezzi offerti si intendono fissi e invariabili per l'intera durata dell'esecuzione del contratto perché espressi dalla Ditta aggiudicataria in base a propri calcoli comprensivi di tutti gli oneri, delle spese e degli utili che la stessa ha inteso computare, nonché dei costi connessi al periodo di garanzia.

**AZIENDA REGIONALE PER IL
DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO**

sede legale
Viale A. Gramsci, 36 – 50132 Firenze
www.dsu.toscana.it
info@dsu.toscana.it
C.F. 94164020482 – P.I. 05913670484





DSU TOSCANA
AAL/Servizio Approvvigionamenti e Contratti
FBA

La Ditta aggiudicataria, quindi, non potrà pretendere, per nessun motivo, sovrapprezzi o indennità particolari per qualsiasi circostanza che possa essere giudicata sfavorevole.

La revisione dei prezzi è ammessa unicamente qualora in vigore del contratto si determini una fattispecie quale quella individuata dall'art. 60, co. 2 del D.Lgs. 36/2023 (al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo dell'opera, della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire).

5. Fatturazione e pagamenti

Al termine della fornitura e messa in opera degli arredi, verrà corrisposta alla Ditta aggiudicataria una rata, nella misura del 80% del corrispettivo contrattuale mediante emissione di certificato di pagamento. Il certificato verrà rilasciato al completamento della fornitura, previa verifica di conformità provvisoria positiva effettuata dalla Direzione dell'esecuzione.

Si precederà al pagamento della rata del saldo del 20% al momento della verifica di conformità, che verrà emesso dal Responsabile Unico del Progetto in caso di esito positivo, entro e non oltre 3 (tre) mesi dalla data di ultimazione di posa in opera di tutti gli arredi.

Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, secondo comma, del Codice Civile.

Il pagamento dei corrispettivi è subordinato comunque alla presentazione da parte della Ditta aggiudicataria di regolare fattura di importo corrispondente alla contabilità stessa, decurtato delle ritenute di legge, e previo accertamento della regolarità contributiva ed assicurativa di questa mediante acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva.

La Ditta aggiudicataria dovrà presentare in contemporanea con la fattura, tutte le certificazioni relative alla vigente normativa sulla prevenzione incendi relative ai beni forniti ed installati, pena la non corresponsione degli importi dovuti, oltre a tutte le verifiche di corrispondenza ai criteri minimi ambientali in ottemperanza al DM 23 giugno 2023, n. 254 "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di fornitura, noleggio ed estensione della vita utile di arredi per interni".

Si procederà ai pagamenti, con le cadenze sopraindicate, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della fattura.

La fattura intestata all'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Toscana, Viale Gramsci, 36 - Firenze, dovrà essere trasmessa esclusivamente in formato elettronico attraverso il Sistema di Interscambio, secondo le prescrizioni contenute nel D.M. 55 del 3 aprile 2013. La fattura dovrà contenere, oltre a tutti i dati specificati nell'Allegato A della normativa sopracitata:

- Fatturazione Elettronica sede di Firenze: Codice univoco ufficio **PVBWDD** nome ufficio FatturaPA_DSU_FI;
- Codice **CIG - B35AD18406** attribuito al presente appalto;
- Denominazione del Settore Aziendale in favore del quale è stata effettuata la fornitura (Servizio Residenze - Firenze).

La Stazione Appaltante è soggetta all'applicazione dello "Split payment" ai sensi del comma 1 dell'art. 1 del D.L. 50 del 24 aprile 2017 e le fatture trasmesse esclusivamente con il sistema di interscambio dovranno recare la dicitura IVA "Scissione dei pagamenti". La fatturazione delle

**AZIENDA REGIONALE PER IL
DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO**

sede legale
Viale A. Gramsci, 36 – 50132 Firenze
www.dsu.toscana.it
info@dsu.toscana.it
C.F. 94164020482 – P.I. 05913670484





DSU TOSCANA
AAL/Servizio Approvvigionamenti e Contratti
FBA

prestazioni dovrà avvenire mensilmente, nel rispetto delle prescrizioni previste nel presente documento e negli altri documenti ivi richiamati.

Ai fini del pagamento del corrispettivo l'Azienda procederà ad acquisire, ai sensi dell'art.11 del D.lgs. 36/2023 e dell'art. 17 della L.R.T. 38/2007, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) dell'esecutore, attestante la regolarità in ordine di versamento di contributi previdenziali e dei contributi assicurativi per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. Il D.U.R.C. verrà richiesto all'autorità competente, ed il termine di 30 (trenta) giorni per il pagamento è sospeso dalla data di dichiarazione di accertamento e/o dalla data del certificato di conformità fino alla emissione del D.U.R.C.; pertanto nessuna produzione di interessi moratori potrà essere vantata dalla Ditta per detto periodo di sospensione dei termini.

Qualora dalle risultanze del D.U.R.C. scaturisca una inadempienza contributiva, l'Azienda segnala alla Direzione Provinciale del Lavoro le irregolarità eventualmente riscontrate.

Ai sensi dell'art.11, comma 5 del D.Lgs. 36/2023, in caso di ottenimento del D.U.R.C. che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, l'Azienda tramite il Responsabile unico del Progetto trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva è disposto direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore impiegato nell'esecuzione del contratto, l'Azienda tramite il Responsabile unico del Progetto applica quanto previsto dal predetto art.11, comma 5 del D.lgs.36/2023.

Ai sensi dell'art. 48-bis del DPR n. 602/1973, delle Circolari del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 28 e 29 del 2007 e del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 18 gennaio 2008, l'Azienda, prima di effettuare il pagamento per un importo superiore ad Euro 5.000,00 (cinquemila) procede alla verifica di regolare assolvimento da parte del beneficiario degli obblighi tributari e di adempimento ai ruoli degli agenti della riscossione.

Il termine di 30 (trenta) giorni per il pagamento delle fatture, come sopra disciplinato, è ulteriormente sospeso nel periodo di effettuazione della verifica suddetta.

6. Inadempienze, risoluzione e recesso

L'Azienda, nei casi in cui siano contestate inadempienze, può sospendere i pagamenti alla Società fino a che questa non si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali, ferma restando l'applicazione delle eventuali penali di cui all'art. 126 del D.Lgs. 36/2023 e salvo quanto previsto all'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023 e come indicate nella presente Lettera Ordine/Contratto.

L'Azienda si riserva di effettuare verifiche e controlli sull'andamento della prestazione. Se da questo risultano difformità rispetto alle condizioni pattuite il contraente deve conformarsi entro il termine indicato dall'Azienda. In caso di inadempimento l'Azienda può procedere alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento del danno.

La prestazione è soggetta a verifica di regolare esecuzione al fine di accertarne la rispondenza alle prescrizioni tecniche o ai requisiti pattuiti. La prestazione è rifiutata quando risulti difforme o comunque non rispondente alle condizioni stabilite, mentre è dichiarata rivedibile quando non risulti, per difetti di lieve entità, perfettamente conforme e dette condizioni; in tal caso il contraente deve uniformarsi nel termine indicato dall'Azienda. Il contraente è tenuto a ritirare e sostituire entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione a proprie spese le prestazioni

**AZIENDA REGIONALE PER IL
DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO**

sede legale
Viale A. Gramsci, 36 – 50132 Firenze
www.dsu.toscana.it
info@dsu.toscana.it
C.F. 94164020482 – P.I. 05913670484





DSU TOSCANA
AAL/Servizio Approvvigionamenti e Contratti
FBA

rifiutate e ad assolvere correttamente nei termini indicati dall'Azienda, salvo diversa previsione contenute negli atti della procedura. Decorso inutilmente il termine l'Azienda può risolvere il contratto per tutta o per parte della prestazione rifiutata e restituire al contraente i beni rifiutati, con addebito di spesa.

L'esito favorevole delle verifiche non esonera il contraente dalla responsabilità per eventuali difetti o imperfezioni che dovessero essere accertati successivamente.

L'Azienda procederà alla risoluzione del contratto in caso di violazione dell'art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. 165/01 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro – pantouflage o revolving door).

L'Azienda si riserva in ogni momento, la facoltà di recedere dal contratto per sopravvenuti motivi di interesse pubblico. Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di PEC. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi 15 (quindici) giorni dal ricevimento di detta comunicazione.

7. Verifica di conformità della fornitura

La verifica di conformità della fornitura di cui all'art. 116 del D.Lgs. 36/2023, risultante da apposito verbale, avverrà entro 3 (tre) mesi dalla data di ultimazione della consegna.

Alle operazioni di verifica la Ditta aggiudicataria può farsi rappresentare da propri incaricati. L'assenza di rappresentanti della Ditta aggiudicataria è considerata accettazione delle constatazioni e risultati cui giunge il RUP/DEC e gli eventuali rilievi e determinazioni saranno comunicati alla Ditta, tempestivamente, a mezzo di PEC.

I beni che risultassero deteriorati durante l'esecuzione di prove, accertamenti ed analisi, tese ad accertare la conformità della fornitura ed eseguite nel corso delle operazioni di verifica di conformità, sono a carico della Ditta aggiudicataria, la quale si impegna a reintegrarli a proprie spese.

La Ditta aggiudicataria ha altresì l'obbligo di ritirare e di sostituire a sua cura e spesa i prodotti non accettati alla verifica di conformità entro 15 (quindici) giorni dalla data del verbale da cui risulti l'avvenuto rifiuto, o dalla data della PEC dell'Azienda di notifica del rifiuto, ove la Ditta non abbia presenziato alla verifica di conformità. Nel caso di inadempimento a tale obbligo si applica la penale di cui all'art. 12.

La conformità della fornitura e messa in opera dei beni non esonera comunque la Ditta aggiudicataria per eventuali difetti, imperfezioni e difformità rispetto alle caratteristiche tecniche richieste, che non siano emersi al momento delle operazioni di verifica della conformità ma vengano accertate in seguito.

Al termine di tali operazioni, in caso di esito positivo, il Responsabile Unico del Progetto provvederà a rilasciare il Certificato di Verifica di Conformità della fornitura ai sensi dell'art. 116 del D.Lgs. 36/2023.

8. Garanzie

La Ditta aggiudicataria garantisce i beni forniti da tutti gli inconvenienti, per un periodo di cinque (cinque) anni, decorrenti dalla data della verifica di conformità fatto salvo il caso in cui questi siano imputabili al cattivo uso o dolo.

La Ditta aggiudicataria è quindi obbligata ad eliminare, a proprie spese, tutti i difetti, imperfezioni o difformità rispetto alle caratteristiche tecnico - prestazionali e di finitura previste dalla presente Lettera Ordine/Contratto eventualmente emersi nei beni forniti durante il

**AZIENDA REGIONALE PER IL
DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO**

sede legale
Viale A. Gramsci, 36 – 50132 Firenze
www.dsu.toscana.it
info@dsu.toscana.it
C.F. 94164020482 – P.I. 05913670484





DSU TOSCANA
AAL/Servizio Approvvigionamenti e Contratti
FBA

periodo sopraindicato, dipendenti da vizi di costruzione, da difetti dei materiali impiegati, da mancata rispondenza a quanto prescritto dall'Azienda.

Entro 60 (sessanta) ore dalla data di ricevimento della comunicazione (a mezzo PEC) con cui l'Azienda notifica i difetti riscontrati, la Ditta aggiudicataria è tenuta ad adempiere provvedendo, ove necessario, a sostituire le parti difettose o guaste.

Se ciò non fosse sufficiente la Ditta è tenuta a ritirare i beni ed a sostituirli con altri nuovi e comunque a sostituire i beni che non risultassero conformi alle richiamate caratteristiche tecniche, entro 15 (quindici) giorni dalla suddetta comunicazione.

Qualora, trascorsi i termini suddetti, la Ditta aggiudicataria non abbia adempiuto agli obblighi sopra descritti, l'Azienda applicherà le penali di cui all'art. 11. L'Azienda si riserva inoltre il diritto di far eseguire da altre imprese gli interventi necessari ad eliminare difetti e imperfezioni nonché la fornitura dei beni non sostituiti, addebitandone l'importo alla Ditta stessa.

I vizi occulti che si dovessero manifestare anche dopo il periodo di garanzia saranno risolti sempre a cura e spese della Ditta aggiudicataria entro 3 (tre) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione a mezzo PEC. Nel caso in cui la Ditta aggiudicataria non assolva a tale obbligazione l'Azienda provvederà in proprio, addebitando i costi dell'intervento alla Ditta stessa.

9. Obblighi e responsabilità

L'Impresa è tenuta ad eseguire quanto prevede l'oggetto dell'appalto con la migliore diligenza e attenzione ed è responsabile verso l'Azienda del buon andamento dello stesso e della disciplina dei propri dipendenti.

L'Impresa è obbligata ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nell'esecuzione del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e dagli accordi integrativi territoriali. Nei casi di violazione di questi obblighi il RUP, in base alla normativa vigente, può sospendere il pagamento del corrispettivo dovuto all'Impresa, fino a quanto non sia accertato l'integrale adempimento degli obblighi predetti. In tal caso l'Impresa non può opporre eccezioni né ha titolo per il risarcimento di danni.

L'Impresa, nell'espletamento di tutte le prestazioni, nessuna esclusa, relative al presente contratto, è obbligata a garantire il pieno rispetto delle norme previste per la salute e la sicurezza dei lavoratori e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi con scrupolosa osservanza delle norme di prevenzione infortunistica in vigore; ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose, tanto dell'Azienda che di terzi, in dipendenza di omissioni o negligenze nell'esecuzione della prestazione ricadrà sull'Impresa restandone sollevata l'Azienda.

Fatta salva la responsabilità solidale di cui all'art. 29 del D.Lgs. 276/2003 e s.m.i., l'Impresa è tenuta inoltre a manlevare l'Azienda da ogni e qualsiasi pretesa o azione che, a titolo di risarcimento danni, eventuali terzi dovessero avanzare nei suoi confronti, in relazione alle prestazioni oggetto del presente contratto, tenendola indenne da costi, risarcimenti, indennizzi, oneri e spese, comprese quelle legali da esse derivanti.

A garanzia dei rischi connessi al presente contratto l'Impresa ha presentato la polizza assicurativa n. del con la Società comprensiva di garanzia di responsabilità civile per danni a terzi e verso i prestatori di lavoro, che tiene indenne l'Azienda da tutti i rischi di esecuzione. Ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose, tanto dell'Azienda che di terzi, in dipendenza di omissioni o negligenze nell'esecuzione dei lavori, ricadrà pertanto sull'Impresa, restandone sollevata l'Azienda. Detta polizza si trova depositata, in copia, agli atti dell'Azienda.

**AZIENDA REGIONALE PER IL
DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO**

sede legale
Viale A. Gramsci, 36 – 50132 Firenze
www.dsu.toscana.it
info@dsu.toscana.it
C.F. 94164020482 – P.I. 05913670484





DSU TOSCANA
AAL/Servizio Approvvigionamenti e Contratti
FBA

10. Prescrizioni in materia di sicurezza

La Ditta aggiudicataria è tenuta all'osservanza delle disposizioni del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. Essa dovrà ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni dotando il personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione alla fornitura e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi.

La ditta aggiudicataria ha fornito al Committente copia dei seguenti documenti attestanti:

1. nomina del **Responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale** di cui all'articolo 31 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
2. nomina del **medico competente** di cui all'articolo 25 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
3. redazione del **documento di valutazione dei rischi** di cui all'articolo 17 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
4. nomina del/i **preposto/i** di cui all'art. 2 del D.Lgs. 81/2008;
5. adeguata e documentata **formazione dei propri lavoratori** in materia di sicurezza e salute, ai sensi degli articoli 36 e 37 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

La Ditta, ai sensi del citato D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. si obbliga:

1. ad impiegare nell'esecuzione dall'appalto personale avente capacità professionale adeguata al lavoro da svolgere ed in regola con gli obblighi datoriali dell'informazione e della formazione sui rischi specifici propri, sul corretto impiego delle attrezzature utilizzate, sulle misure di prevenzione e protezione da adottare per la tutela della sicurezza, della salute e dell'ambiente, ivi compreso l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuali;
2. ad utilizzare nell'esecuzione dall'appalto attrezzature, macchine e utensili conformi alle vigenti norme di legge e di buona tecnica;
3. a non utilizzare attrezzature, macchine e utensili di proprietà dell'Azienda appaltante salvo deroghe che devono, di volta in volta, essere autorizzate dai competenti uffici di questa;
4. a concordare con i competenti uffici dell'Azienda le specifiche modalità di esecuzione, congiuntamente alle misure di prevenzione e protezione da adottare per l'espletamento di prestazioni che potenzialmente possono presentare rischi di incendio, esplosione, proiezione di materiali, emissione di polveri, fumi, gas, rumore, ecc.
5. a non procedere a versamenti nelle condutture della rete fognaria o nei cassonetti pubblici di residui di sostanze pericolose e/o inquinanti per le persone e per l'ambiente;
6. a non procedere a qualsiasi titolo all'accumulo o deposito di scorte di materiali, attrezzi, ecc. lungo le vie di circolazione e di esodo, vani antiscale, in prossimità delle porte di emergenza oltre che di quei luoghi accessibili al pubblico;
7. ad osservare nei confronti del personale impiegato nell'appalto gli obblighi propri del datore di lavoro e quindi tutte le disposizioni vigenti, con particolare riferimento alle assicurazioni obbligatorie, assumendo a proprio carico tutte le spese relative e l'integrale ed esclusiva responsabilità per illeciti derivanti da eventuali inosservanze, nonché per gli infortuni occorsi sul lavoro al proprio personale;
8. a provvedere a portare a conoscenza dei propri dipendenti il contenuto delle presenti disposizioni e ad esigerne dagli stessi il completo rispetto.

Ai sensi dell'art. 24 comma 1, L.R.T. 38/2007 e s.m. la ditta ha altresì l'obbligo di informare immediatamente l'Amministrazione di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione.

**AZIENDA REGIONALE PER IL
DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO**

sede legale
Viale A. Gramsci, 36 – 50132 Firenze
www.dsu.toscana.it
info@dsu.toscana.it
C.F. 94164020482 – P.I. 05913670484





DSU TOSCANA
AAL/Servizio Approvvigionamenti e Contratti
FBA

11. Penali e risoluzione del contratto

In caso di inadempimenti da parte dell'appaltatore alle obbligazioni imposte dalla presente Lettera Ordine/Contratto si applicheranno le seguenti penalità:

- a) nel caso di ritardata consegna, per causa non dipendente da forza maggiore, di tutta o di parte della fornitura, verrà applicata una penale pari all'1‰ (uno per mille) del valore dei beni non forniti, per ogni giorno di ritardo rispetto ai tempi stabiliti dal precedente art. 2. Ove il ritardo riguardasse l'intera fornitura e per un periodo superiore a 10 (dieci) giorni, l'Azienda si riserva la facoltà di risolvere il contratto.
- b) in caso di mancato adempimento dell'obbligo di eliminare difetti, imperfezioni e difformità dei beni forniti entro i tempi indicati all'art. 7, verrà applicata una penale pari a Euro 250,00 per ogni giorno di ritardo sull'intervento.

L'Azienda preleverà l'ammontare delle penali emettendo apposite fatture in esclusione IVA ex art. 15, DPR 633/72 e s.m. che saranno compensate in sede di liquidazione finale dei crediti della Ditta aggiudicataria. Se questi mancano o risultano insufficienti, l'ammontare delle penali sarà addebitato sulla cauzione di cui al paragrafo 13. In tali casi l'importo della cauzione dovrà essere reintegrato dalla Ditta entro 15 (quindici) giorni dalla decurtazione della stessa senza necessità di richiesta da parte dell'Azienda.

Qualora l'ammontare delle penali applicate raggiunga complessivamente il 10% (dieci per cento) dell'importo netto contrattuale, l'Azienda si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

Nel caso di risoluzione del contratto per incapacità ad eseguirlo, per negligenza nell'effettuare la fornitura, di rifiuto della verifica di conformità e nelle altre ipotesi indicate nella presente Lettera Ordine/Contratto, l'Azienda procederà all'incameramento della cauzione di cui al successivo art. 13.

Sarà inoltre esperita l'azione in danno nei confronti della Ditta aggiudicataria per il risarcimento dell'eventuale maggiore spesa che l'Azienda dovesse sostenere per il completamento della fornitura mediante il ricorso ad altre imprese.

12. Tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi della vigente normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, la Ditta aggiudicataria è tenuta ad utilizzare per la gestione finanziaria del presente appalto uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, sui quali dovranno essere registrati tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto. Tali movimenti dovranno essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale o altro strumento che assicuri la tracciabilità finanziaria, fatta eccezione per i pagamenti a favore di enti previdenziali, assicurativi ed istituzionali, di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, per i quali sono ammessi sistemi diversi dal bonifico bancario o postale, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Parimenti per le spese giornaliere di importo inferiore a € 1.500,00 (millecinquecento) è ammesso un sistema di pagamento diverso da quelli sopra indicati, fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.

La Ditta aggiudicataria è tenuta a comunicare all'Amministrazione gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

La Ditta aggiudicataria, con la stipula della presente Lettera Ordine/Contratto assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente appalto. Il mancato rispetto degli obblighi sopra descritti costituisce causa di risoluzione espressa del contratto.

**AZIENDA REGIONALE PER IL
DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO**

sede legale
Viale A. Gramsci, 36 – 50132 Firenze
www.dsu.toscana.it
info@dsu.toscana.it
C.F. 94164020482 – P.I. 05913670484





DSU TOSCANA
AAL/Servizio Approvvigionamenti e Contratti
FBA

Gli stessi obblighi di cui al presente articolo sussistono nei confronti dei subappaltatori e di tutti gli altri operatori economici a qualsiasi titolo interessati all'appalto. Gli stessi assumono gli obblighi di tracciabilità con apposita clausola inserita, a pena di nullità assoluta, nei contratti sottoscritti a qualsiasi titolo per l'esecuzione dell'appalto.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti di pagamento idonei sopra descritti costituisce causa di risoluzione del contratto. In caso di verifica di inadempienza a tali obblighi da parte della Ditta aggiudicataria, l'Azienda procederà quindi alla risoluzione del contratto e alla relativa comunicazione alla Prefettura – UTG territorialmente competente.

13. Garanzia definitiva

A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto l'Impresa ha costituito cauzione definitiva mediante N. del con la quale la si costituisce fideiussore a favore dell'Azienda nell'interesse dell'Impresa stessa, fino alla concorrenza della somma di Euro ----- (-----).

L'atto suddetto viene allegato in copia per immagine su supporto informatico del documento originale formato in origine su supporto analogico al presente contratto sotto la lettera ".....".

La garanzia fideiussoria valida per tutto il periodo contrattuale è progressivamente svincolata, secondo quanto previsto dall'art. 103, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% dell'iniziale importo garantito.

L'ammontare residuo, pari al 20% dell'iniziale importo garantito, è svincolato a seguito di verifica di conformità di tutti gli adempimenti e obblighi contrattuali.

In riferimento al periodo di garanzia e manutenzione previsto dal precedente art. 8 l'Impresa è tenuta a presentare, successivamente all'emissione del certificato di verifica di conformità, apposita fideiussione con garanzia "a prima richiesta" per un importo pari al 7% dell'importo contrattuale, che sarà svincolata e restituita unicamente a seguito di attestazione da parte del RUP/Direttore dell'esecuzione di avvenuta effettuazione degli interventi annuali di manutenzione ordinaria previsti dal sopracitato articolo.

La garanzia è prestata per l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di verifica di conformità. L'Azienda può richiedere all'aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere. Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'articolo 106, comma 8, del D.Lgs. 36/2023 per la garanzia provvisoria.

L'Azienda ha il diritto di valersi della garanzia, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento della fornitura nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. Può altresì incamerare la garanzia per il pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

14. Estensione degli obblighi codice comportamento dipendenti pubblici (D.P.R. 62/2013 E D.P.R. 81/2023)

L'Impresa, in ottemperanza dell'articolo 2 del Codice di Comportamento dei dipendenti

**AZIENDA REGIONALE PER IL
DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO**

sede legale
Viale A. Gramsci, 36 – 50132 Firenze
www.dsu.toscana.it
info@dsu.toscana.it
C.F. 94164020482 – P.I. 05913670484





DSU TOSCANA
AAL/Servizio Approvvigionamenti e Contratti
FBA

dell'Azienda, approvato con Delibera n. 10 del 4 marzo 2014 e pubblicato sul sito istituzionale dell'Azienda all'indirizzo:

[https://www.dsu.toscana.it/documents/4390857/4951587/CODICE DI COMPORAMENTO.pdf](https://www.dsu.toscana.it/documents/4390857/4951587/CODICE_DI_COMPORAMENTO.pdf)

quale parte integrante del contratto, sebbene non allegato, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, gli obblighi di condotta previsti dal suddetto codice in quanto compatibili ed avuto riguardo al ruolo ed all'attività svolta.

15. Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nella presente Lettera Ordine/Contratto si richiamano le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia ed in particolare le norme contenute:

- nel D.lgs. 36/2023 Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici;
- nella normativa regionale relativa agli appalti di lavori, forniture e servizi.
- nel TU 81/2008 e s.m.i.

16. Foro competente

Per qualsiasi controversia derivante o connessa alla presente Lettera Ordine/Contratto ove l'Azienda sia attore o convenuto, è competente il foro di Firenze con espressa rinuncia di qualsiasi altro.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341, II comma, Codice Civile il contraente dichiara di accettare specificatamente le clausole di cui ai punti: 1 Condizioni, 2 Corrispettivo contrattuale, durata e termini di consegna, 5 Fatturazione e pagamenti, 6 Inadempienze, risoluzione e recesso, 8 Garanzie, 9 Obblighi e responsabilità, 11 Penali e risoluzione del contratto, 12 Tracciabilità, 16 Foro competente.

Letto, firmato e sottoscritto digitalmente.

La DITTA

**AZIENDA REGIONALE PER IL
DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO**

sede legale
Viale A. Gramsci, 36 – 50132 Firenze
www.dsu.toscana.it
info@dsu.toscana.it
C.F. 94164020482 – P.I. 05913670484

